

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

443 / 2024 del 22/10/2024

Oggetto: CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER INCARICO DI CONSULENZA E STUDIO A TITOLO GRATUITO DOTT. GUIDO BONOLDI

OGGETTO: CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER INCARICO DI CONSULENZA E STUDIO A TITOLO GRATUITO DOTT. GUIDO BONOLDI

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

DATO ATTO che l'art. 16 comma 1 della citata L.R. n. 33 del 2009 attribuisce ad AREU l'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, della programmazione e del controllo, assicurando i LEA in materia di emergenza urgenza extraospedaliera;

CONSIDERATO che il Dott. Guido Bonoldi, ex Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche dell'ASST Valle Olona, collocato in quiescenza a decorrere dal 30.11.2018, risulta essere in possesso di adeguata esperienza e di particolare e comprovata specializzazione;

RITENUTO, pertanto, utile e funzionale per AREU acquisire la collaborazione del Dott. Guido Bonoldi al fine di collaborare per sviluppare, realizzare e implementare progetti nell'ambito delle attività dell'Agenzia quali:

- supporto all'organizzazione ufficio International health Office;

VISTA la normativa di riferimento in tema di conferimento di incarichi a personale in quiescenza:

- Decreto-legge n. 95/2012 - convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, così come successivamente modificato dalla Legge n. 114/2014 – al cui comma 9 dell'art. 5 prevede che "è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2011, ... di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo ... Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata ...";
- Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n.

6/2014 "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.";

- Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 4/2015 "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 17, comma 13, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Integrazione della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014";

VISTO altresì l'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2011, che prevede che: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*;

CONSIDERATO che l'attività sarà resa dal Professionista a favore di AREU a titolo completamente gratuito, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto e disciplinato dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, così come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge del 7 agosto 2015, n. 124 e s.m.i., fermo restando il rimborso delle sole spese documentate e connesse al presente contratto, nel limite di euro 5.000,00/annuali;

TENUTO CONTO che, qualora AREU dovesse concordare con il Professionista che lo stesso si rechi, per conto dell'Agenzia, presso sedi differenti da quella dell'Agenzia, AREU stessa potrà provvedere, attraverso il proprio servizio di agenzia viaggi, a prenotare direttamente, con oneri economici a proprio carico, viaggi e soggiorni a favore del Professionista;

PRECISATO che il contratto di collaborazione decorre dal 01.11.2024 sino a tutto il 31.10.2025, con esclusione del tacito rinnovo;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il contratto di collaborazione per incarico di consulenza e studio a titolo gratuito tra AREU e il Dott. Guido Bonoldi, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, procedendo altresì alla sottoscrizione, il cui contenuto disciplina le condizioni economiche, connesse al solo rimborso dei costi sostenuti, e le condizioni operative previste per lo svolgimento di tale incarico;
2. di dare atto che la collaborazione del Dott. Guido Bonoldi sarà resa al fine di supportare lo sviluppo, la realizzazione e l'implementazione di progetti nell'ambito

delle attività proprie di AREU quali:

- supporto all'organizzazione ufficio International Health Office;
3. di precisare che il contratto di collaborazione decorre dal 01.11.2024 sino a tutto il 31.10.2025, con esclusione del tacito rinnovo;
 4. di prendere atto che l'attività sarà resa dal Professionista a favore di AREU a titolo completamente gratuito, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto e disciplinato dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, così come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge del 7 agosto 2015, n. 124 e s.m.i., fermo restando il rimborso delle sole spese documentate e connesse al citato contratto, nel limite di euro 5.000,00/annuali;
 5. di precisare che, qualora AREU dovesse concordare con il Professionista che lo stesso si rechi, per conto dell'Agenzia, presso sedi differenti da quella dell'Agenzia, AREU stessa potrà provvedere, attraverso il proprio servizio di agenzia viaggi, a prenotare direttamente, con oneri economici a proprio carico, viaggi e soggiorni a favore del Professionista;
 6. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento deriva la spesa presunta massima di euro 5.000,00, la quale sarà contabilizzata nei bilanci degli esercizi degli anni 2024 e 2025 al conto n. 30.20.32.60 ("Rimborso spese di viaggio, vitto e soggiorno") della contabilità dell'Agenzia;
 7. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore S.C. Affari Generali e Legali;
 8. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
 9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

Imposta di bollo pari a € 32,00.
Assolta virtualmente ai sensi
dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n.
642.
Autorizzazione AREU - Agenzia
delle Entrate n.
AGEDP2MI | REGISTRO
UFFICIALE | 4352 | 11-01-2021

TRA

E

Art. 1 Oggetto e attività connesse all'incarico

La collaborazione di cui al presente contratto è prestata dal Professionista d'intesa con la Direzione di AREU, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, in via non esclusiva, non costituisce in nessun modo rapporto di lavoro, né con vincolo di subor-

	dinazione gerarchica né di collaborazione coordinata e continuativa. Da detto con-	
	tratto non deriva, altresì, alcun rapporto previdenziale.	
	Nell'assolvimento del proprio incarico, anche al fine di disciplinare gli aspetti organiz-	
	zativi, il Professionista dovrà attenersi alle direttive concordate con la Direzione Gene-	
	rale di AREU, alla quale dovrà riportare l'esito dell'attività effettuata.	
	Art. 2 Copertura assicurativa	
	Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente contratto da parte del Professionista	
	trova applicazione la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi di AREU,	
	nella modalità in essere, resa in favore del personale che opera nelle proprie strutture.	
	Il rischio per infortuni rimane esclusivamente a carico del Professionista, il quale deve	
	dotarsi di idonea polizza assicurativa relativa ai propri infortuni, anche in itinere, valida	
	per tutto il periodo di vigenza della collaborazione, manlevando e sollevando AREU	
	da ogni responsabilità conseguente.	
	Art. 3 Condizioni economiche	
	L'attività viene resa dal Professionista a favore di AREU a titolo completamente gra-	
	tuito, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto e disciplinato dall'articolo 5, comma 9,	
	del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, così come modificato dall'articolo 17,	
	comma 3, della legge del 7 agosto 2015, n. 124 e s.m.i., fermo restando il rimborso delle	
	sole spese documentate e connesse al presente contratto, nel limite di euro 5.000,00	
	all'anno. Nel caso in cui AREU dovesse concordare con il Professionista che lo stesso si	
	rechi, per conto dell'Agenzia, presso sedi differenti da quella dell'Agenzia, AREU stessa	
	potrà provvedere, attraverso il proprio servizio di agenzia viaggi, a prenotare diretta-	
	mente, con oneri economici a proprio carico, viaggi e soggiorni a favore del Profes-	
	sionista.	
	Art. 4 Durata	

	Il presente accordo decorre dal 01.11.2024 sino al 31.10.2025, con esclusione del tacito rinnovo.	
	Entrambe le parti potranno recedere con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica: per AREU: protocollo@pec.areu.lombardia.it e per il Professionista:	
	Art. 5 Imposte e oneri	
	Le imposte e gli oneri simili per eventuali registrazioni, se dovuti, sono a carico delle Parti in egual misura. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.	
	Art. 6 Controversie	
	In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le Parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.	
	Art. 7 Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento	
	Il Professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna al rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale, Piano di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sul sito internet di AREU), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.	
	Art. 8 Trattamento dei dati personali	
	Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, AREU, in qualità di titolare del trattamento, informa che tratterà i dati personali del Professionista, anche con strumenti	

	informatici, esclusivamente nell'ambito del presente contratto e in esecuzione dei ri-	
	spettivi compiti istituzionali e obblighi di legge. Il conferimento di tali dati è necessario	
	per le suddette finalità, in quanto la loro mancata indicazione può precludere l'instau-	
	razione del rapporto di collaborazione.	
	AREU si impegna a effettuare il trattamento dei dati personali in conformità alle previ-	
	sioni della disciplina vigente, nazionale ed europea, in materia di protezione dei dati	
	personali (Regolamento UE n. 2016/679, c.d. "GDPR" e d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.,	
	c.d. "Codice Privacy"), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, atte a	
	garantire la sicurezza delle informazioni sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità	
	e confidenzialità dei dati personali.	
	AREU si impegna altresì ad affidare le operazioni di trattamento derivanti dal presente	
	contratto unicamente a soggetti appositamente nominati e istruiti, ai sensi degli artt.	
	28 e 29 Regolamento UE 2016/679.	
	Il trattamento sarà effettuato per il tempo strettamente necessario a raggiungere le	
	finalità per i quali sono stati raccolti e per tutta la durata del rapporto contrattuale, e	
	anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge. Oltre tale periodo, i	
	dati personali saranno conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti.	
	I dati personali non saranno trasferiti verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea od Or-	
	ganizzazioni internazionali.	
	Al Professionista, in qualità di interessato al trattamento, sono riconosciuti i diritti di cui	
	agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, il diritto di accesso, di	
	rettifica, di limitazione del trattamento, di opposizione al trattamento, nonché il diritto	
	alla cancellazione e alla portabilità del dato, laddove applicabili.	
	L' interessato potrà altresì esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità del Ga-	
	rante o adire le opportune Autorità Giudiziarie in caso di violazioni.	

	Per l'esercizio dei suddetti diritti, l'interessato può: i) inviare una raccomandata A/R	
	all'indirizzo del Titolare; ii) inviare una mail all'indirizzo affari.generalilegali@areu.lombardia.it o a all'indirizzo del Responsabile per la protezione dei dati designato dal titol-	
	lare: dpo@areu.lombardia.it ; iii) inviare una PEC all'indirizzo protocollo@pec.areu.lombardia.it , all'attenzione Affari Generali e Legali e del Responsabile protezione dati	
	dell'Agenzia.	
	Nell'espletamento delle attività assegnate al Professionista, AREU, in quanto Titolare del	
	trattamento, provvederà ad autorizzare lo stesso al trattamento dei dati personali di	
	cui verrà a conoscenza nell'espletamento dell'incarico di consulenza e studio, nomi-	
	nandolo debitamente quale soggetto "autorizzato al trattamento", ai sensi dell'art. 29	
	GDPR.	
	Letto, approvato e sottoscritto	
	AREU, il Direttore Generale p.t. Dott. Massimo Lombardo	
	Il Professionista, Dott. Guido Bonoldi	
	Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civile, le Parti concordano ed ap-	
	provano specificatamente per iscritto l'articolo relativo al Foro competente in caso di	
	controversie.	
	AREU, il Direttore Generale p.t. Dott. Guido Bonoldi	
	Il Professionista, Dott. Guido Bonoldi	